

## CONTRIBUTI NON DEDOTTI

### Informativa dell'anno 2021 per i contributi versati nell'anno 2020

Come noto, ai sensi della normativa vigente, i contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro, sia volontari sia dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali, alle forme di previdenza complementare, sono deducibili dal reddito complessivo per un importo non superiore ad euro 5.164,57.

Per chi ha iniziato a lavorare dopo il primo gennaio 2007 sono previste, inoltre, ulteriori agevolazioni, che consentono, nei 20 anni di partecipazione a forme di previdenza complementare successivi al quinto, di dedurre dal reddito importi anche superiori a tale limite di euro 5.164,57<sup>1</sup>.

I contributi versati e non dedotti devono essere comunicati a Fondenel entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento (ovvero, se antecedente, entro la data in cui sorge il diritto alla prestazione).

## CONTRIBUTI VERSATI DALL'ADERENTE A FONDENEL

**La comunicazione dei contributi non dedotti dovrà essere effettuata dall'aderente,** in modalità esclusivamente digitale, inserendo nella propria Area Riservata del sito [www.fondenel.com](http://www.fondenel.com), alla sezione CONTRIBUZIONE - CONTRIBUTI NON DEDOTTI, l'importo dei contributi versati che non sono stati dedotti nella dichiarazione dei redditi.

L'Agenzia delle Entrate ha più volte precisato che la predetta comunicazione deve essere fornita esclusivamente dall'aderente.

**In mancanza di tale comunicazione FONDENEL, al momento dell'erogazione delle prestazioni, non potrà escludere detto importo dalla base imponibile.**

La contribuzione versata a FONDENEL dal datore di lavoro è certificata attraverso l'emissione della certificazione unica, cosiddetto modello CU (i contributi versati nell'anno 2020 sono riportati nel modello CU 2021). Il modello in esame espone l'importo dei contributi di previdenza complementare versati e dedotti dal reddito nel punto 412 e,

<sup>1</sup> La normativa vigente prevede, infatti, che "ai lavoratori di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007 e, limitatamente ai primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, è consentito, nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme, di dedurre dal reddito complessivo i contributi eccedenti il limite di 5.164,57 euro pari alla differenza positiva tra l'importo di 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche e, comunque, per un importo annuo non superiore a 2.582,29 euro" (art.8 comma 6 D.lgs. n. 252/2005).

La disposizione risponde alla logica di incentivare l'iscrizione alle forme pensionistiche complementari dei lavoratori di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007, consentendo loro, in caso di versamenti di contributi di importo inferiore al limite di euro 5.164,57 nei primi cinque anni di partecipazione, di conservare l'importo residuo delle deduzioni annuali di cui non si sono avvalsi e di utilizzare il plafond così accumulato entro i venti anni successivi.

In altri termini, la disposizione prevede una prima fase in cui, in ciascuno dei primi cinque anni di partecipazione a una forma di previdenza complementare, la differenza tra l'importo dei contributi versati e il limite annuale di euro 5.164,57 non è definitivamente persa, ma contribuisce a formare un ulteriore plafond di deducibilità, da utilizzare entro i venti anni successivi. L'importo di tale ulteriore plafond è indicato, per i soggetti interessati, nel CU 2021 al punto 419, e gli anni residui in cui si potrà utilizzare il plafond sono riportati al punto 420.

Per quanto riguarda le modalità di utilizzo del plafond, la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 131/E del 27 dicembre 2011 ha chiarito che vi è la possibilità di portare in deduzione il "monte" accumulato, fino a completo esaurimento, a partire dal 6° anno, nel limite massimo consentito di euro 7.746,86, tutte le volte in cui siano versati contributi eccedenti il limite di euro 5.164,57. La disposizione non prevede alcun obbligo di ripartizione in quote costanti o in altro modo determinate del "monte" non dedotto, né alcuna conseguenza in caso di mancato utilizzo di detto "monte" in un dato anno.

quello dei contributi versati e non dedotti nel punto 413.

**In assenza di ulteriori versamenti** l'aderente dovrà quindi comunicare nella propria Area Riservata, nella modalità sopra descritta, **l'importo rilevato al punto 413 del modello CU 2021**.

**Nel caso invece di ulteriori versamenti** da far valere in sede di dichiarazione dei redditi per l'anno 2020 – sia di contributi volontari versati a Fondenel che di contributi versati ad altra forma di previdenza complementare, per se stesso o per i propri familiari fiscalmente a carico - l'aderente potrà **sommare all'ammontare dei contributi non dedotti rilevati al sopracitato punto 413 del modello CU 2021 tali eventuali ulteriori contributi versati e non dedotti**.

All'aderente che abbia provveduto al versamento di contributi verso Fondenel in forma diretta tramite disposizione di bonifici bancari (dunque senza avvalersi di un datore di lavoro o facendolo solo in parte) è raccomandato inoltre di conservare le relative contabili bancarie affinché siano facilitati gli eventuali riscontri per la determinazione dei contributi complessivamente versati nell'anno.

Si comunica infine che Fondenel ha provveduto a comunicare all'*Anagrafe Tributaria* i dati delle contribuzioni "volontariamente" versate dagli aderenti nell'anno 2020 che non sono state effettuate dal sostituto d'imposta (per il tramite del cedolino paga).

## **CONTRIBUTI VERSATI DALL'ADERENTE ANCHE AD ALTRE FORME DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE**

Nel caso in cui l'aderente, oltre ai contributi previdenziali versati a FONDENEL per effetto del rapporto di lavoro con la propria società di appartenenza, abbia versato nel corso del 2020 ulteriori contributi ad altra forma pensionistica individuale (es.: fondi pensione aperti o forme pensionistiche individuali stipulate tramite contratti di assicurazione sulla vita<sup>2</sup>), gli importi esposti nelle caselle 412 e 413 del modello CU 2021, non possono considerarsi in ogni caso sufficienti a determinare l'ammontare dei contributi "non dedotti". Ciò in quanto – fermo restando il tetto massimo di deducibilità pari a € 5.164,57 annui – occorre considerare anche dette ulteriori contribuzioni e verificare la propria posizione complessiva in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi. Si ricorda che **l'importo "non dedotto" che dovesse essere comunicato al Fondo**, secondo le previste modalità on-line, entro la data del 31 dicembre 2021, **non potrà essere comunicato anche alle eventuali ulteriori forme pensionistiche complementari** cui l'aderente fosse iscritto.

## **CONTRIBUTI VERSATI IN FAVORE DI SOGGETTI FISCALMENTE A CARICO**

Premesso che:

- l'ammontare di quanto versato a Fondenel al 31/12/2020 risulta riportato nell'Estratto Conto annuale di riepilogo del *"Prospetto delle Prestazioni Pensionistiche – Fase di Accumulo – Parte Prima – sezione 3 –"* (ex "Comunicazione Periodica agli Iscritti"), documento reso disponibile all'aderente nell'Area Riservata (sezione Documenti) del sito

<sup>2</sup> Non rientrano in tale previsione di "deducibilità" i contratti assicurativi sulla vita stipulati entro l'anno 2000, per i quali trova applicazione la "detrazione" d'imposta del 19% fino al limite di € 530,00 (valevole per l'anno 2020) sempreché ricorrano i presupposti fissati dalla legge per detta detrazione e riportati nelle relative istruzioni ministeriali.

[www.fondenel.com](http://www.fondenel.com), ed eventualmente in formato cartaceo su richiesta dell'aderente, secondo quanto indicato nella Scheda Costi della Nota Informativa;

- per l'anno 2020 sono considerati familiari fiscalmente a carico i membri della famiglia che nel medesimo anno hanno posseduto un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili, nonché i figli di età non superiore a 24 anni che nel 2020 hanno posseduto un reddito complessivo uguale o inferiore a 4.000 euro, al lordo degli oneri deducibili.

Fermo restando la responsabilità dell'aderente di verificare le specifiche situazioni personali/familiari e che il limite di reddito entro il quale un familiare si considera a carico del contribuente viene stabilito dalla legge, potrebbero verificarsi una delle seguenti situazioni:

## **1. Familiari fiscalmente a carico senza disponibilità di reddito:**

Fermo restando il massimale di euro 5.164,57 complessivamente stabilito per legge, la deducibilità dei contributi versati ai familiari fiscalmente a carico *“senza disponibilità di reddito”*, spetta al/i soggetto/i nei confronti del/i quale/i i familiari sono a carico che ha/hanno effettuato il versamento. Nel caso in cui questo/i non abbia/no usufruito, in tutto o in parte, della deduzione, l'importo versato e “non dedotto” dovrà essere comunicato a FONDENEL, entro il 31 dicembre 2021, in modalità esclusivamente digitale, inserendolo nell'Area Riservata del soggetto fiscalmente a carico in favore del quale si sono versati i contributi, alla sezione CONTRIBUZIONE - CONTRIBUTI NON DEDOTTI.

## **2. Familiari fiscalmente a carico con disponibilità di un reddito complessivo personale non superiore ad € 2.840,51 al lordo degli oneri deducibili:**

La deduzione spetta, in primo luogo, al familiare fiscalmente a carico e, solo nel caso in cui i contributi versati eccedano il reddito del familiare a carico e limitatamente a questa eccedenza, al/i soggetto/i nei confronti del/i quale/i il familiare risulta fiscalmente a carico che ha/hanno effettuato il versamento.

Nel caso in cui non si sia usufruito, in tutto o in parte, della deduzione (sia da parte del familiare fiscalmente a carico sia del/i soggetto/i nei confronti del/i quale/i il familiare risulta fiscalmente a carico), l'importo versato e “non dedotto” deve essere comunicato al Fondo, entro il 31 dicembre 2021, in modalità esclusivamente digitale, inserendolo nell'Area Riservata del soggetto fiscalmente a carico in favore del quale si sono versati i contributi, alla sezione CONTRIBUZIONE - CONTRIBUTI NON DEDOTTI.

## **3. Figli<sup>3</sup> fiscalmente a carico con disponibilità di un reddito complessivo personale non superiore a € 4.000,00 al lordo degli oneri deducibili”**

Come nel caso precedente la deduzione spetta, in primo luogo, al figlio fiscalmente a carico e, solo nel caso in cui i contributi versati eccedano il reddito del figlio a carico e limitatamente a questa eccedenza, al/i soggetto/i nei confronti del/i quale/i il figlio risulta fiscalmente a carico che ha/hanno effettuato il versamento.

Nel caso in cui non si sia usufruito, in tutto o in parte, della deduzione (sia da parte del figlio fiscalmente a carico sia del/i soggetto/i nei confronti del/i quale/i il figlio risulta fiscalmente a carico), l'importo versato e “non dedotto” deve essere comunicato al Fondo, entro il 31 dicembre 2021, in modalità esclusivamente digitale, inserendolo nell'Area

<sup>3</sup> Che non abbiano compiuto 25 anni nel 2020.

Riservata del soggetto fiscalmente a carico in favore del quale si sono versati i contributi, alla sezione CONTRIBUZIONE - CONTRIBUTI NON DEDOTTI.

## **PERDITA DELLO STATUS DI “FISCALMENTE A CARICO”**

Il soggetto fiscalmente a carico che perda il proprio status “a carico”, a seguito dell’avvio dell’attività lavorativa, deve comunicare tale variazione a Fondenel con una mail all’indirizzo [fondenel@enel.com](mailto:fondenel@enel.com). La modifica sarà registrata in anagrafica e consentirà all’aderente di trovare nella propria dichiarazione precompilata i versamenti effettuati al Fondo Pensione.

Tale comunicazione potrà avvenire anche da parte del Dirigente aderente di riferimento.

Con i migliori saluti.

Roma, 11 novembre 2021

FONDENEL